



# Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione

## A.C. 1460

Dossier n° 183 - Schede di lettura  
9 giugno 2014

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1460
Titolo:	Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	1 agosto 2013
assegnazione:	25 ottobre 2013
Commissioni competenti:	III Affari esteri, II Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio, IX Trasporti e XIV Politiche dell'Unione Europea

### Quadro normativo

Il **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, disciplina al Titolo V lo *Spazio di libertà, sicurezza e giustizia*. In particolare, il Capo 4 è dedicato alla **cooperazione giudiziaria in materia penale**.

[La cooperazione giudiziaria penale dopo il Trattato di Lisbona](#)

Come è noto, il nuovo assetto mira a rimuovere i limiti che hanno a lungo connotato il c.d. terzo pilastro (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale): il metodo intergovernativo, da cui la regola dell'unanimità nel Consiglio; la mera consultazione del Parlamento europeo; la limitata giurisdizione della Corte di giustizia. Il Trattato di Lisbona ha abolito la suddivisione in pilastri. In tutti i settori di intervento dell'UE, gli atti normativi a disposizione del legislatore sono regolamenti, direttive e decisioni. Salvo eccezioni, la **procedura legislativa ordinaria** è quella di codecisione (il Consiglio decide a maggioranza qualificata e occorre il parere vincolante del Parlamento europeo). La portata innovativa di questa procedura nel settore della cooperazione giudiziaria penale è duplice. Da un canto, la regola della maggioranza qualificata comporta che non sia più possibile per gli Stati membri esercitare il diritto di veto. D'altro canto, il coinvolgimento del Parlamento europeo conferisce a questa istituzione il ruolo di co-legislatore. Resta tuttavia la possibilità di fare uso del cosiddetto "emergency break", attraverso cui ciascuno Stato membro, qualora ritenga che un progetto di direttiva incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri lo desiderano, è possibile instaurare, sulla base del progetto di direttiva in questione, una cooperazione rafforzata.

In particolare, l'articolo 82 del TFUE fonda la cooperazione sul principio di **riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie** e rimette alla procedura legislativa ordinaria l'adozione di provvedimenti volti a definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria; prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri; sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari; facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni. Nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, Parlamento europeo e Consiglio potranno approvare direttive per ravvicinare le legislazioni nazionali in merito al regime delle prove, i diritti degli imputati e delle vittime della criminalità e altri elementi specifici della procedura penale.

[Gli articoli da 82 a 86 del Trattato UE](#)

L'articolo 83 individua un catalogo di **reati** (terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata) caratterizzati da una **dimensione transnazionale** rispetto ai quali Parlamento europeo e Consiglio possono stabilire con direttiva norme minime relative alla definizione delle fattispecie e alle sanzioni da applicare. Sempre con la procedura legislativa ordinaria potranno essere individuate misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità (articolo 84).

L'articolo 85 delinea i compiti di **Eurojust** nel coordinamento e nella cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni. La disposizione consente sempre attraverso la procedura legislativa ordinaria a Parlamento europeo e Consiglio di approvare regolamenti per determinare l'ambito d'azione di Eurojust anche in relazione all'avvio di indagini penali, di coordinamento delle stesse e di cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza.

Infine, l'articolo 86, che chiude il capo, prefigura - per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione - l'istituzione di una **Procura europea**, competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Utilizzando come base giuridica il Capo 4, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono state approvate numerose **direttive** volte a dare attuazione alla cooperazione giudiziaria penale: si segnalano, in particolare, tra le più recenti e non ancora attuate nel nostro Paese, la [Direttiva 2014/41/UE](#) relativa all'ordine europeo di indagine penale, la [Direttiva 2014/42/UE](#) relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea e la [Direttiva 2013/48/UE](#) relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, dunque, la **cooperazione giudiziaria penale** rientra a pieno titolo nella **competenza dell'Unione Europea**, rispetto alla quale le decisioni non vengono più assunte attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale.

Fino all'entrata in vigore nel 2009 del Trattato di Lisbona, quando la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale costituiva ancora il terzo pilastro, l'articolo 34 del Trattato sull'Unione Europea stabiliva che in quei settori spettasse al Consiglio adottare misure e promuovere la **cooperazione** finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell'Unione. A questo scopo, deliberando all'unanimità, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, il Consiglio poteva - tra l'altro - stabilire **convenzioni** di cui raccomandava l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'articolo 9 del protocollo sulle **disposizioni transitorie** stabilisce che gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al Trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al Trattato sull'Unione europea. Questo pare essere il caso della **Convenzione di Bruxelles del 2000**, oggetto della proposta di legge n. 1460.

### **La Convenzione di Bruxelles sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea**

La firma di una nuova Convenzione europea sull'assistenza giudiziaria in materia penale era stata prevista dal Piano di azione contro la criminalità organizzata (orientamento politico n. 4 e raccomandazione n. 16), approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam nel giugno 1997, anche se una prima elaborazione era già stata avviata sotto la Presidenza italiana durante il primo semestre del 1996.

In conformità all'articolo 34 del Trattato sull'Unione Europea allora vigente, il testo definitivo veniva adottato dal Consiglio UE il 29 maggio 2000.

Le considerevoli disparità di regime, in materia di diritto sia sostanziale che processuale, esistenti fra i quindici Paesi membri dell'Unione hanno reso particolarmente difficile codificare in un unico strumento giuridicamente vincolante i possibili metodi di cooperazione giudiziaria. L'interesse comune dei Paesi membri ha portato tuttavia alla creazione di uno strumento di grande utilità nella lotta contro la criminalità organizzata.

Prima di  
Lisbona: Terzo  
pilastro e  
metodo  
intergovernativo

La finalità concreta della Convenzione risponde all'esigenza di "completare", quindi integrare e non sostituire, strumenti convenzionali preesistenti e appartenenti ad altri ambiti giuridici (Consiglio d'Europa, Schengen, ecc.), allo scopo di migliorare la collaborazione giudiziaria in materia penale attraverso un'assistenza giudiziaria rapida, efficace, compatibile con i principi fondamentali del diritto interno degli Stati membri e con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo del 1950.

La Convenzione risulta attualmente **ratificata da 24 dei 28 Stati membri** dell'Unione europea: oltre all'Italia, manca ancora la ratifica da parte di Grecia, Croazia e Irlanda. Cionondimeno, la Convenzione risulta **in vigore nei rapporti reciproci tra gli Stati che hanno provveduto al deposito dello strumento di ratifica**, con date che variano in funzione dei tempi del deposito medesimo.

Lo stato delle  
ratifiche

Si segnala altresì che in data 16 ottobre 2001 il Consiglio dell'Unione Europea aveva adottato un **Protocollo** alla Convenzione in esame, **relativo alla richiesta di informazioni sui conti bancari e sulle operazioni bancarie, nonché sui reati fiscali e politici**. L'entrata in vigore del Protocollo, soggetta alle stesse disposizioni previste dalla Convenzione (*v. infra*), ha riguardato sinora 23 dei 28 Stati membri: infatti, oltre all'Italia, non risultano aver ratificato il Protocollo Estonia, Grecia, Croazia e Irlanda. Anche in questo caso tuttavia il Protocollo risulta in vigore nei rapporti bilaterali tra tutti gli Stati ratificanti, in date diverse, dipendenti dalle date di deposito delle rispettive ratifiche.

Il testo della Convenzione si compone di un preambolo e di trenta articoli, suddivisi in cinque titoli.

La prima parte, relativa al **Titolo I**, reca principalmente indicazioni per uniformare le procedure e le formalità con cui devono svolgersi le rogatorie. Nelle disposizioni generali di cui all'**articolo 1** vengono innanzitutto definiti i rapporti della Convenzione in esame con altri strumenti concernenti l'assistenza giudiziaria in materia penale, in particolare la Convenzione del Consiglio di Europa del 20 aprile 1959 e il suo Protocollo aggiuntivo, firmato il 17 marzo 1978. È inoltre specificato che la Convenzione non pregiudica l'applicazione di disposizioni più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali stipulati dagli Stati membri dell'Unione. Per quanto concerne l'*acquis* di Schengen, vengono modificate alcune disposizioni dell'Accordo concluso dal Consiglio dell'Unione Europea con Norvegia e Islanda, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, e abrogati alcuni articoli della Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen del 19 giugno 1990 (**articolo 2**).

All'**articolo 3** vengono individuati i procedimenti, in particolare quelli relativi alla materia penale, per i quali gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente l'assistenza giudiziaria. Rispetto alla Convenzione europea del 1959, quella in esame ne amplia il campo di applicazione **estendendo le ipotesi di assistenza giudiziaria anche ai procedimenti penali che sono di competenza di un'autorità amministrativa**.

Le formalità e le procedure concernenti le richieste di assistenza giudiziaria sono oggetto di disciplina da parte dell'**articolo 4**: lo Stato membro cui viene richiesta l'assistenza è tenuto ad osservare le procedure indicate dallo Stato richiedente, sempre che queste siano conformi con i principi giuridici fondamentali vigenti al suo interno.

L'**articolo 5** prevede il ricorso sistematico al servizio postale per l'invio e la consegna degli atti del procedimento alle persone che si trovano nel territorio di un altro Stato membro, salvo alcune eccezioni per le quali l'invio può avvenire tramite le autorità competenti dello Stato richiesto e cioè: indirizzo sconosciuto o incerto del destinatario; necessità di una prova, diversa da quella fornita a mezzo posta, dell'effettuata consegna dell'atto; impossibilità di inviare l'atto per posta; l'invio a mezzo posta sia ritenuto, per fondati motivi, inefficace o inadeguato dallo Stato richiedente. Viene sancito anche l'obbligo di traduzione del testo dell'atto del procedimento nel caso in cui il destinatario non comprenda la lingua in cui esso è stato redatto, nonché quello di corredare tutti gli atti del procedimento con un avviso che specifichi che il destinatario può ottenere informazioni dalle autorità competenti dello Stato richiedente circa i propri diritti e gli obblighi derivanti dall'atto del procedimento.

In base a quanto disposto dall'**articolo 6** le richieste di assistenza giudiziaria, da effettuarsi o registrarsi sempre per iscritto, non sono più trasmesse (o rinviate) attraverso i canali diplomatici e ministeriali, ma direttamente fra le autorità giudiziarie competenti per territorio, fatti salvi alcuni casi specifici. Per motivi di urgenza le richieste possono essere inoltrate anche mediante l'Interpol. Lo scambio diretto ai fini della trasmissione ed esecuzione delle rogatorie è previsto anche nei casi in cui l'autorità richiedente e quella richiesta non appartengano allo stesso ordine. È invece espressamente stabilito che debbano essere inviate tramite le autorità centrali degli Stati membri le richieste di

trasferimento temporaneo o transito di persone detenute e le notifiche relative a condanne.

L'**articolo 7** prevede che le autorità competenti degli Stati membri possano scambiarsi direttamente informazioni relative a reati, senza che sia stata presentata in precedenza una richiesta a tal fine.

Il **Titolo II**, che comprende gli articoli dall'8 al 16, regola le richieste relative a forme specifiche di assistenza giudiziaria.

L'**articolo 8** contempla la **restituzione al legittimo proprietario, appartenente allo Stato richiedente, dei beni provento di reato** che si trovano nel territorio dello Stato membro richiesto, fatti salvi in ogni caso i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

L'**articolo 9** prevede la **possibilità di trasferire temporaneamente un detenuto da uno Stato membro all'altro**, sempre in stato di detenzione, ogni qualvolta la sua presenza sia necessaria per lo svolgimento dell'indagine, sulla base di un accordo tra le autorità competenti degli Stati membri interessati che specifichi le modalità del trasferimento del detenuto e il termine entro il quale questi deve rientrare nel territorio dello Stato richiedente. Viene infine espressamente stabilito che il periodo di detenzione trascorso presso lo Stato richiedente venga dedotto per il calcolo del fine pena.

Il ricorso all'audizione di testimoni, periti o degli stessi imputati è disciplinato dagli **articoli 10 e 11**. Nel primo è prevista l'**audizione mediante videoconferenza**, sempre che ciò non sia contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale dello Stato richiesto e che questi abbia a disposizione gli strumenti tecnici necessari. All'audizione, condotta direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente, è presente anche un'autorità dello Stato membro richiesto. La persona da ascoltare, assistita se necessario da un interprete, può avvalersi della facoltà di non testimoniare prevista dal diritto nazionale dei due Stati membri interessati. Sempre a garanzia del corretto svolgimento dell'audizione, l'autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto redige al termine un processo verbale, che viene poi trasmesso allo Stato membro richiedente. Le audizioni di imputati possono invece essere effettuate soltanto a determinate condizioni, concordate dagli Stati membri interessati, e previo consenso dell'imputato stesso. Anche per lo svolgimento dell'**audizione mediante conferenza telefonica** è necessario, ai sensi dell'articolo 11, il consenso del testimone o del perito; le modalità pratiche per effettuare l'audizione sono stabilite di comune accordo dagli stessi Stati interessati.

Nell'ambito di **indagini penali relative a reati passibili di estradizione**, l'**articolo 12** prevede che possano effettuarsi, su richiesta di uno Stato membro, consegne sorvegliate secondo le disposizioni e le procedure vigenti nello Stato membro richiesto, che mantiene il diritto di iniziativa, la direzione e il controllo delle operazioni.

L'**articolo 13** stabilisce che due o più Stati membri possano costituire una **squadra investigativa comune** per lo svolgimento di indagini di natura penale in uno o più degli Stati membri che compongono la squadra, in particolare nel caso di inchieste difficili e che esigono un'azione coordinata e concertata. In base alle modalità organizzative e operative descritte dall'articolo in esame, ciascuna squadra investigativa è costituita per uno scopo determinato e ha durata limitata nel tempo, che può essere prorogata con il consenso di tutti gli Stati interessati.

Secondo le disposizioni dell'**articolo 14** è possibile che lo Stato membro richiedente e quello richiesto collaborino tra loro per svolgere indagini sulla criminalità avvalendosi di **agenti infiltrati o sotto falsa identità**. Le operazioni di infiltrazione vanno effettuate secondo il diritto e le procedure nazionali dello Stato membro nel cui territorio sono condotte.

Gli **articoli 15 e 16** disciplinano rispettivamente la **responsabilità penale e quella civile** in relazione ai reati subiti o commessi o ai danni causati da funzionari che agiscono nel caso di consegne sorvegliate, di squadre investigative comuni o di operazioni di infiltrazione.

Il **Titolo III** (articoli dal 17 al 22) è interamente dedicato al tema dell'**intercettazione delle telecomunicazioni**. Dopo aver individuato l'autorità competente a ordinare l'intercettazione (**articolo 17**), le disposizioni successive di cui all'**articolo 18** descrivono in modo dettagliato il contenuto della richiesta di intercettazione trasmessa dallo Stato membro richiedente. Derogando all'articolo 14 della Convenzione europea del 1959, l'articolo in esame stabilisce che le richieste devono includere, tra l'altro: la conferma dell'emissione di un ordine o di un provvedimento legittimo di intercettazione con riferimento ad un'indagine penale; informazioni per l'identificazione della persona sottoposta ad intercettazione; l'indicazione della condotta criminale soggetta all'indagine e la durata auspicata dell'intercettazione.

Per l'esecuzione delle attività di intercettazione l'**articolo 19** prevede la possibilità di ricorrere a specifici fornitori di servizi appositamente designati, senza coinvolgere direttamente lo Stato nel cui territorio è situata una stazione di ingresso.

L'**articolo 20** detta specifiche disposizioni relative ai casi in cui le intercettazioni,

autorizzate da uno Stato membro nel corso di indagini penali svolte per individuare gli autori di un illecito penale, siano condotte sul territorio di un altro Stato membro senza il diretto coinvolgimento a livello di assistenza tecnica di quest'ultimo.

Per quanto concerne gli oneri dei costi sostenuti dagli operatori delle telecomunicazioni o dai fornitori di servizi per le attività di intercettazione, l'**articolo 21** dispone che questi siano a carico dello Stato membro richiedente.

L'**articolo 22** stabilisce espressamente che nessuna disposizione in materia di intercettazione delle telecomunicazioni, di cui al Titolo III della Convenzione, pregiudica eventuali intese bilaterali o multilaterali tra gli Stati membri, stipulate allo scopo di realizzare un migliore sfruttamento delle possibilità tecniche.

Il **Titolo IV**, che si compone del solo **articolo 23**, tratta il delicato tema della **protezione dei dati personali**. È stabilito che i dati trasmessi sulla base della Convenzione in esame possano essere utilizzati dallo Stato membro a cui sono stati trasferiti esclusivamente ai fini dei procedimenti cui si applica la Convenzione o per altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi, nonché per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica. Per finalità diverse, l'uso dei dati è soggetto a preventiva autorizzazione dello Stato che trasmette i dati, a meno che lo Stato che intenda utilizzarli abbia ottenuto il consenso della persona interessata. In ogni caso è sancito il principio per cui le disposizioni contenute nell'articolo in esame non si applicano ai dati personali ottenuti da uno Stato membro, ai sensi della Convenzione e originari dello Stato medesimo.

Nel **Titolo V** (articoli dal 24 al 30) sono contenute le disposizioni finali. L'**articolo 24** disciplina la natura e la portata delle dichiarazioni successive all'entrata in vigore della Convenzione con cui ciascuno Stato membro designa le autorità competenti ad applicare la Convenzione, in aggiunta a quelle già indicate per la Convenzione europea del 1959 e per il Trattato Benelux. Ai sensi dell'**articolo 25** non sono ammesse ulteriori riserve a quelle espressamente previste nel testo della Convenzione. L'**articolo 26** regola l'applicazione territoriale della Convenzione nei confronti di Gibilterra e del Regno Unito.

Per l'entrata in vigore della Convenzione, l'**articolo 27** prevede la notifica di almeno otto Stati membri al Segretario generale del Consiglio dell'Unione Europea, depositario della Convenzione ai sensi dell'**articolo 30**, dell'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali per l'adozione dello strumento in esame. **Le disposizioni contenute nella Convenzione non hanno effetto retroattivo** e si applicano all'assistenza giudiziaria tra Stati membri avviata successivamente alla data di entrata in vigore della stessa.

Infine, gli **articoli dal 28 al 30** concernono rispettivamente l'adesione di nuovi Stati membri, l'entrata in vigore nei confronti di Norvegia e Islanda e le funzioni del depositario.

## I lavori parlamentari nella XIV legislatura

Progetti di legge di ratifica della Convenzione di Bruxelles del 2000 sono stati esaminati dalla Camera dei deputati nella **XIV legislatura**.

In particolare, le Commissioni Affari esteri e Giustizia hanno avviato l'esame di un disegno di legge del Governo Berlusconi ([A.C. 2372](#)) e di due proposte di legge di iniziativa parlamentare ([A.C. 1951](#), *Violante*; [A.C. 2075](#), *Pisapia*) che non hanno però concluso l'iter in sede referente.

## Contenuto della proposta di legge

La proposta di legge A.C. 1460 si compone di 4 articoli.

L'**articolo 1** autorizza la ratifica della Convenzione e l'**articolo 2** detta l'ordine di esecuzione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della Convenzione, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

L'**articolo 3 delega** il Governo ad emanare - entro **6 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge - uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Convenzione, individuando alcuni principi e criteri direttivi.

In particolare, in base alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo dovrà prevedere norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'UE e ad assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia sia attuata in maniera rapida ed efficace, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo-CEDU.

Più nel dettaglio, i decreti legislativi dovranno:

- garantire l'assistenza giudiziaria anche nei procedimenti per l'applicazione di **sanzioni amministrative** (lett. c), in attuazione dell'art. 3 della Convenzione;

Delega al  
Governo

disciplinare la procedura per l'esecuzione delle **rogatorie** (di cui agli articoli da 1 a 7 della Convenzione);

- prevedere la possibilità di effettuare indagini e sequestri a fini di **confisca**;

*Si osserva che la Convenzione non tratta espressamente il tema della confisca. Peraltro, del congelamento e della confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea tratta invece la recente direttiva 2014/42/UE e, prima ancora, trattavano le decisioni quadro 2005/212/GAI (relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato) e 2006/783/GAI (relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca), mai attuate in Italia nonostante una delega al Governo prevista nella legge comunitaria del 2008 ([legge 88/2009](#)).*

- consentire di poter utilizzare le informazioni trasmesse spontaneamente dalle autorità straniere;
- prevedere l'irrevocabilità del consenso prestato nell'ambito della procedura di cooperazione (lett. d);
- disciplinare la **restituzione delle cose pertinenti il reato**, in attuazione dell'art. 8 della Convenzione;
- disciplinare la procedura per il trasferimento, a fini investigativi, di persone detenute, in attuazione dell'art. 9 della Convenzione;
- disciplinare gli effetti processuali delle audizioni compiute mediante **videoconferenza** in attuazione degli articoli 10 e 11 della Convenzione;
- prevedere la possibilità per PM e polizia giudiziaria di ritardare provvedimenti di competenza, in indagini relative a delitti per i quali è consentita l'extradizione, al fine di poter procedere alla cattura dei responsabili (lett. e);
- disciplinare i **gruppi investigativi comuni** tra le autorità giudiziarie degli Stati UE (lett. f), in attuazione dell'art. 13 della Convenzione;

Si ricorda che la cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'istituzione di squadre investigative comuni si fonda sulla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, mai attuata in Italia, nonostante i ripetuti tentativi operati nelle scorse legislature. Recentemente, peraltro, l'[art. 7-bis del decreto-legge 93/2013](#) ha disciplinato lo status, l'uso delle armi e la responsabilità civile e penale degli appartenenti ad organi di polizia, anche di paesi dell'Unione europea, che si trovino ad operare sul territorio italiano, in base ad accordi internazionali.

- disciplinare le **intercettazioni** in attuazione degli articoli da 17 a 22 della Convenzione.

Il comma 2 delinea la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, che prevede l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.

L'**articolo 4** dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

## Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, è accompagnata dalla sola relazione illustrativa.

## Necessità dell'intervento con legge



La Convenzione pare rientrare a pieno titolo tra i trattati internazionali la cui ratifica deve essere autorizzata con legge ai sensi dell'art. 80 Cost. (trattati aventi natura politica o che importano modificazioni di leggi).

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge riguarda materia di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere a) (rapporti internazionali dello Stato, rapporti dello Stato con l'UE) e l) (ordinamento penale) della Costituzione.

## Rispetto degli altri principi costituzionali

La proposta di legge contiene una delega legislativa in materia penale per l'adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione di Bruxelles. Occorre pertanto considerare la individuazione dei principi e criteri direttivi di delega, alla luce del principio di riserva di legge in materia penale (v. Corte cost., sentt. 53/1997 e 49/1999 e ord. 134/2003).

gi0228	Servizio Studi - Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia
	Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri	st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939	 CD_esteri

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.